

SALVATORE ZIINO

**La corte di giustizia e la interpretazione  
delle norme comunitarie che regolano  
la giurisdizione in materia civile e commerciale**

*Estratto da*  
**IL DIRITTO FALLIMENTARE  
E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI**

Annata LXXIX<sup>a</sup> - Novembre-Dicembre 2004  
Numero 6



CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
5 febbraio 2004

Pres. JANN - Avv. gen. LÈGER - FRAHUIL SA  
e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA Soc. per az.

*L'azione promossa contro il debitore principale, in forza di una surrogazione legale, da un fideiussore, che ha pagato dazi doganali, non corrisponde all'esercizio di un potere che esorbita dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti privati e pertanto rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», oggetto della Convenzione di Bruxelles<sup>(1)</sup>.*

*Nel sistema della Convenzione di Bruxelles, il principio generale è che la competenza giurisdizionale appartiene allo Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto. Le disposizioni che derogano a questo principio non possono essere interpretate in modo da ampliarne la portata<sup>(2)</sup>.*

*La nozione di «materia contrattuale», di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, deve essere interpretata in modo autonomo, con riferimento al sistema e agli scopi della convenzione al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli stati contraenti; detta nozione non può essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale<sup>(3)</sup>.*

*La nozione di «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1, della convenzione non ricomprende una fattispecie in cui non esiste un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra<sup>(4)</sup>.*

*Nella nozione di «materia contrattuale» non è compresa l'obbligazione del debitore principale nei confronti del fideiussore, che, in forza di una polizza fideiussoria rilasciata d'intesa con lo spedizioniere, abbia pagato i tributi doganali, qualora il debitore principale non abbia autorizzato la conclusione del contratto fideiussorio<sup>(5)</sup>.*

(Omissis)

Con ordinanza 11 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 18 luglio seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla corte, ai sensi

---

<sup>(1-5)</sup> La corte di giustizia e la interpretazione delle norme comunitarie che regolano la giurisdizione in materia civile e commerciale.

SOMMARIO: 1. La fattispecie sottoposta all'esame della corte di giustizia. - 2. La funzione nomofilattica della corte di giustizia. - 3. Le origini della convenzione di Bruxelles. - 4. Il rinvio pregiudiziale per la pronunzia su questioni relative alla interpretazione della convenzione di Bruxelles. - 5. Il regolamento CE n. 44/2001 in materia di competenza giu-

del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di tale convenzione (Gazz. Uff. 1972, L299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gazz. Uff. L304, pag. 1, e testo modificato pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (Gazz.

---

risdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. - 6. Il rinvio pregiudiziale per l'interpretazione degli atti comunitari in materia di cooperazione giudiziaria. - 7. Conclusioni.

1. L'ordinamento giuridico è in continua, rapida evoluzione e il giurista deve confrontarsi con una molteplicità di fonti, nazionali, convenzionali e comunitarie, soggette a frequenti modifiche e di difficile interpretazione.

Questo fenomeno interessa pure discipline che, tradizionalmente immuni dal proliferare delle fonti normative, sono oggi sottoposte a continui mutamenti, ed è difficile per lo studioso ricondurre ad unità un ordinamento che appare ogni giorno più complesso<sup>(1)</sup>.

Anche la materia della giurisdizione del giudice italiano, rispetto ai giudici stranieri, è stata oggetto di profondi interventi, sicché si rende necessario coordinare le diverse fonti e confrontarsi con una nuova realtà, nella quale la corte di giustizia delle Comunità europee si è affiancata alla corte di cassazione nel compito di organo supremo, chiamato ad interpretare in modo uniforme le norme di diritto e a regolare la giurisdizione.

Nella decisione richiamata in epigrafe la corte di giustizia si è pronunciata su una questione di giurisdizione, che era stata sottoposta al suo esame dalla corte di cassazione italiana.

Il caso trae origine da un contenzioso insorto all'inizio degli anni '90, quando una società con sede in Francia, importatrice in Italia di merci provenienti da paesi terzi, dava incarico ad uno spedizioniere di provvedere alle pratiche di sdoganamento.

Lo spedizioniere si avvaleva della facoltà di differire il pagamento dei dazi doganali, presentando una fideiussione all'insaputa della società importatrice.

Dopo l'escussione della garanzia da parte delle autorità doganali, il fideiussore conveniva la società importatrice davanti al Tribunale di Roma.

La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando che ai sensi dell'art. 2 della convenzione di Bruxelles «*le persone aventi il domicilio nel territorio di uno stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale stato*».

Deduceva pure di non avere stipulato alcun contratto con il fideiussore e di essere rima-

---

(1) Sulle fonti delle norme processuali civili e sulla loro moltiplicazione, da ultimo, B. CAPPONI, *La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie*, Torino, 2004, 5 seg., 71 seg. e 84 seg. Con specifico riguardo alle fonti comunitarie, P. BIANCHI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, 2 seg. c 13 seg.

Uff. L388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (Gazz. Uff. L285, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione»).

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un'azione in via di regresso intentata dall'Assitalia soc. per az. (in prosieguo: l'«Assitalia»), società di diritto italiano, contro la Frahuil SA (in prosieguo: la «Frahuil»), società di diritto francese, al fine di ottene-

---

sta estranea ai rapporti intercorsi tra lo spedizioniere doganale e lo stesso fideiussore; aggiungeva che la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l'azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale non hanno la propria fonte in un contratto, ma in una disposizione di legge. Segnatamente, la surrogazione in favore del fideiussore, prevista dall'art. 1949 cod. civ., spetta anche se il debitore non era a conoscenza della garanzia; allo stesso modo, ai sensi dell'art. 1950 cod. civ. il fideiussore ha regresso contro il debitore anche se questi non era consapevole della prestata fideiussione.

Per queste ragioni la convenuta contestava che l'obbligazione dedotta in giudizio dal fideiussore avesse natura contrattuale: conseguentemente, secondo la convenuta, non poteva trovare applicazione l'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, che prevede per le cause «*in materia contrattuale*» il foro alternativo del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita.

In primo grado il Tribunale di Roma dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e decideva nel merito. La sentenza veniva confermata dalla corte di appello.

La corte di cassazione, in seguito a ricorso proposto dalla società importatrice, chiedeva alla corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione interpretativa: se l'art. 5, punto 1 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ai sensi del quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato «*in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita*», debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «*materia contrattuale*» sia compresa anche l'obbligazione del debitore verso il fideiussore il quale, surrogatosi per legge nei diritti del creditore, eserciti l'azione di regresso attribuitagli dalla legge nei confronti del debitore<sup>(2)</sup>.

Nella decisione annotata la corte di giustizia ha innanzitutto chiarito che nella nozione di «*materia civile e commerciale*», oggetto della convenzione di Bruxelles, rientra pure l'azione promossa da un fideiussore, che ha pagato dazi doganali e si è surrogato nei diritti del creditore, in quanto tale azione non corrisponde all'esercizio di un potere che esorbita dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti privati.

Dopo avere dichiarato che la domanda proposta dall'attore rientra nell'ambito di applicazione della convenzione, la corte ha affermato che secondo la convenzione la competenza giurisdizionale appartiene innanzitutto allo stato contraente nel cui territorio è domiciliato il

---

<sup>(2)</sup> La questione interpretativa è stata rimessa alla Corte di giustizia con ordinanza 6 giugno 2002, n. 8249, in *Foro it.*, 2003, I, 897. Le massime in epigrafe sono state curate dall'estensore della presente nota. Il testo integrale della decisione della Corte di giustizia è disponibile nella rete internet nel sito [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int) ed è stato pubblicato pure in *Giust. civ.*, 2004, I, 1131, con nota di P. FRANZINA, *Surrogazione e regresso del fideiussore nella disciplina comunitaria della competenza giurisdizionale*, e in *Guida al diritto*, 2004, n. 7, 102.

re il rimborso dei dazi doganali pagati dall'Assitalia in qualità di fideiussore dello spedizioniere Vegetoil soc. a resp. lim. (in prosieguo: la «Vegetoil»), in relazione ad un'importazione effettuata dalla Frahuil.

*Contesto normativo. La convenzione.* – Ai sensi del suo art. 1, comma 1, la convenzione «si applica in materia civile e commerciale (...). Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

L'art. 2, comma 1, della convenzione dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

L'art. 5, punto 1, della convenzione prevede quanto segue:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...).»

L'art. 53, comma 1, della convenzione recita così:

«Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio.

*Il diritto nazionale.* – In materia di fideiussione, l'art. 1949 del cod. civ. italiano (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore», dispone in particolare quanto segue:

«Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore».

L'art. 1950, comma 1, del cod. civ., intitolato «Regresso contro il debitore principale», è formulato come segue:

---

convenuto e le disposizioni che derogano a questo principio non possono essere interpretate in modo da ampliarne la portata.

Nel merito della questione sollevata dai giudici italiani, la corte di giustizia ha statuito che la nozione di «materia contrattuale», di cui all'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, deve essere interpretata in modo autonomo, con riferimento al sistema e agli scopi della convenzione al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli stati contraenti.

La corte ha quindi escluso che nella nozione di «materia contrattuale» sia ricompresa l'obbligazione del debitore principale nei confronti del fideiussore, qualora il debitore principale non abbia autorizzato la conclusione del contratto fideiussorio.

Conseguentemente, se la garanzia è stata prestata all'insaputa del debitore principale, la giurisdizione a conoscere l'azione di regresso appartiene esclusivamente al giudice dello stato in cui è domiciliato il convenuto e l'attore non può invocare il foro alternativo, previsto dalla convenzione per le cause «in materia contrattuale».

2. La decisione annotata, che risolve i dubbi interpretativi sollevati dai giudici interni, conferma la precedente giurisprudenza della corte di giustizia delle Comunità europee, che svolge una funzione di nomofilachia, quale organo chiamato a decidere le questioni interpre-

«Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione».

*Causa principale e questione pregiudiziale.* – La Frahuil, con sede a Marsiglia (Francia), ha importato in Italia merci provenienti da paesi terzi. Essa

tative sollevate dalle singole giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare la convenzione di Bruxelles<sup>(3)</sup>.

La corte di giustizia si è affiancata, da alcuni anni, alla corte di cassazione nel compito di organo supremo, chiamato ad interpretare in modo uniforme le norme di diritto e a regolare la giurisdizione nei confronti dei giudici stranieri<sup>(4)</sup>.

Sotto questo profilo, si ricorda che la corte di giustizia si trova al vertice della convenzione, al di sopra delle giurisdizioni nazionali, ed è chiamata a dirimere tutte le questioni in-

(<sup>3</sup>) Senza pretesa di completezza, si segnalano alcune decisioni rese in termini dalla corte di giustizia sulle singole questioni. Con sentenza 15 maggio 2003 C-266/01, *Préservatrice foncière TIARD s.a.*, la corte di giustizia ha affermato che l'azione di surroga proposta dal fideiussore in seguito al pagamento di tributi doganali rientra nell'ambito di applicazione della convenzione, in quanto il diritto del garante non corrisponde all'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati e ciò anche nel caso in cui occorre esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale; in dottrina F. SEATZU, *Materia fiscale e convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2001, 621. La seconda e la terza massima esprimono principi ormai da tempo consolidati: sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto come principio di base della convenzione di Bruxelles, G. BROGGINI, *Il forum destinatae solutionis: passato, presente e futuro*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2000, 15 seg.; M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano 2000, I, 365 ed ivi interessanti rilievi in ordine al superamento del principio *actor sequitur forum rei* in alcuni settori. Sulla terza massima, per tutte, corte giustizia C.E. 1 ottobre 2002 C-167/2000, *Verein für Konsumenteninformation*; per ampi richiami sull'autonomia delle nozioni contenute nella convenzione, M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, 68 seg.; G. TARZIA, *Nozioni comuni per un processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 324; F. CARPI, *Riflessioni sull'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 1037 seg.; C. CONSOLO, *Profili della litispendenza internazionale*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, 139 seg., e già in *Riv. dir. int.*, 1997, 5 seg.; P. BIAVATI, *Diritto comunitario e diritto processuale civile italiano fra attrazione, autonomia e resistenza*, in *Dir. Un. Europea*, 2000, 725 seg.; sulle espressioni linguistiche dei testi comunitari in materia di giustizia civile, ID., *Europa e processo civile*, cit., 103 seg.; in generale, sulla complessità derivante dal multilinguismo e sulla traduzione delle norme comunitarie, da ultimo, anche per richiami, A. GAMBARO, *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 287 seg.; cfr. pure Cons. Stato, Sez. Cons., 26 agosto 2002, n. 2636/02, in *Foro it.*, 2004, III, 152. Anche gli altri principi costituiscono un consolidamento della precedente giurisprudenza: per tutte Corte giust. C.E. 17 giugno 1992 C-26/91, *Jakob Handte & Co GmbH*; Corte giust. C.E. 27 ottobre 1998, C-51/97, *Réunion européenne S.A. e a.*, resa pure in un caso di surroga in favore degli assicuratori. Nella decisione in esame la corte di giustizia, nel rispetto della questione pregiudiziale che era stata sottoposta dalla corte di cassazione, ha escluso la giurisdizione italiana in forza dell'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles. Vi è tuttavia motivo di ritenere che, nella fattispecie, la giurisdizione italiana avrebbe trovato valido fondamento nell'art. 5, punto 3, il quale, in materia di delitti e quasi delitti, consente all'attore di convenire in giudizio il convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto: nel caso in esame il mancato pagamento dei dazi doganali si è verificato in Italia. Sulla nozione di «materia di delitti e quasi delitti», anche per richiami, M.A. LUPOI, *Appendice, I*, in *Commentario breve al cod. proc. civ.*, a cura di F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 2002, 2447.

(<sup>4</sup>) Sull'importanza di questo ruolo e sul modo efficace con cui viene svolto dalla corte di giustizia, F. CARPI-M.A. LUPOI, *Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa (convenzione di Bruxelles)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, II, Milano, 1998, 825; C. CONSOLO, *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, cit., XII.

ha incaricato la Vegetoil di procedere alle pratiche di sdoganamento e afferma di averle anticipato, a tal fine, le somme corrispondenti ai dazi doganali dovuti.

interpretative relative alla competenza giurisdizionale, con efficacia vincolante nel giudizio in cui è stata sollevata la questione<sup>(5)</sup>.

Il rinvio pregiudiziale consente alle parti, che di solito hanno differenti nazionalità, di ottenere, da un soggetto terzo ed estraneo alle giurisdizioni interne, la interpretazione della convenzione e, in primo luogo, l'individuazione dell'autorità competente a conoscere la controversia.

Nello svolgimento di questa funzione, la corte di giustizia ha creato una giurisprudenza uniforme ed ha dettato importanti linee guida, che sono patrimonio di tutte per le giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare la convenzione<sup>(6)</sup>.

Nel contempo, nella propria opera la corte manifesta attenzione al caso concreto e spesso la enunciazione di principi generali è conseguenza delle particolarità dei casi concreti, che danno luogo alle questioni interpretative. La corte, in questo modo, sotto la veste di mero «interprete» della convenzione, si ritrova a dettare, al giudice interno, istruzioni per la concreta applicazione della convenzione nel caso, che ha dato vita alla ordinanza di rimessione.

Ciò è accaduto anche nella sentenza in esame, nella quale, al di là dei numerosi ed interessanti principi enunciati dalla corte di giustizia, la specificità dei fatti di causa ha indotto la stessa corte a dichiarare che l'azione di regresso del fideiussore non ha natura contrattuale, se il debitore principale non era a conoscenza della garanzia: appare evidente che il giudice interno non dovrà più svolgere alcun apprezzamento e si limiterà ad applicare questo principio al caso sottoposto al suo esame.

Come è noto, l'attività della corte di giustizia ha consentito la creazione del c.d. spazio giuridico comune europeo<sup>(7)</sup> ed ha gettato le basi per i successivi interventi normativi, che saranno richiamati tra breve.

(5) La corte di giustizia, come è noto, non è un «organo di vertice», in quanto non vi è un rapporto gerarchico tra la stessa corte e le giurisdizioni nazionali; né, tanto meno, la corte conosce impugnazioni avverso le sentenze dei giudici nazionali. Tuttavia i giudici interni, che hanno sollevato la questione, non possono discostarsi dalla pronuncia della corte di giustizia: tra le decisioni che hanno riconosciuto efficacia vincolante alla pronuncia pregiudiziale, da ultima, Cassazione, ord., 10 luglio 2003, n. 10896, in *Foro it.*, 2004, I, 1190.

(6) P. BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., 14 seg. e 20 seg., osserva che l'impatto delle fonti comunitarie è correlato ai principi enunciati dalla giurisprudenza della corte di giustizia, che può essere annoverata tra le fonti comunitarie in materia di giustizia civile; nel contempo l'A. segnala che l'attenzione dei giudici della corte è sempre stata rivolta essenzialmente al profilo delle tutele e all'affermazione dei diritti sostanziali. A nostro avviso queste considerazioni sono vere anche per l'attività interpretativa svolta dalla corte nell'ambito della convenzione di Bruxelles, anche se talvolta la corte di giustizia non è riuscita a fornire orientamenti certi e vengono segnalate divergenze tra le conclusioni dell'avvocato generale e le decisioni della corte (sui dubbi in materia di litispendenza internazionale, C. CONSOLO, *Profili della litispendenza*, cit., 143 seg.; per la definizione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, quale luogo idoneo a radicare la competenza nelle cause in materia di delitti e quasi delitti, M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, 517 seg.; sulla nozione di luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, E. SILVESTRI, *Il «forum contractus» nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tra prospettive e retrospettive*, in *Foro it.*, 2000, IV, 431).

(7) Sullo spazio giuridico comune europeo, anche per richiami, M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, 77 seg.

La Vegetoil non ha pagato i dazi in questione, ma si è avvalsa della facoltà di differire il pagamento dietro prestazione di una cauzione, conformemente agli artt. 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (Gazz. Uff., Supplemento ordinario n. 80 del 28 marzo 1973).

La cauzione è stata costituita per mezzo di una polizza fideiussoria sti-

---

Tuttavia, si deve ricordare che le disposizioni della convenzione di Bruxelles, che hanno dato luogo alla pronuncia in oggetto, sono state assorbite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore il primo marzo 2002<sup>(8)</sup>.

Va pure segnalato che, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, l'articolo 68 del trattato della Comunità europea disciplina una particolare forma di rinvio pregiudiziale che presenta differenze di rilievo rispetto all'articolo 234 del medesimo trattato, che rimette alla corte di giustizia la interpretazione degli atti comunitari<sup>(9)</sup>.

La decisione annotata, che ha confermato alcuni importanti principi enunciati dalla corte in precedenti decisioni, offre lo spunto per verificare se i principi enunciati dalla corte di giustizia, quale supremo interprete della convenzione di Bruxelles, conservano la loro importanza nonostante le nuove recenti disposizioni comunitarie in materia di competenza giurisdizionale; nella stessa occasione saranno esaminate le novità relative al rinvio pregiudiziale per la soluzione delle questioni interpretative sorte davanti ai giudici nazionali nella interpretazione delle norme comunitarie che regolano la materia in esame.

3. Nell'esame delle norme che regolano la giurisdizione internazionale all'interno dei paesi della Comunità europea, va ricordato che la amministrazione della giustizia è da sempre stata considerata attributo essenziale dello stato di diritto ed è avvertita come prerogativa della sovranità, che non può essere limitata né delegata a soggetti terzi.

Per questa ragione la materia della giustizia e della cooperazione giudiziaria è stata esclusa dal trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea.

L'art. 220 del trattato di Roma stabiliva però che «*gli stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini (...) la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali*».

In applicazione dell'art. 220 del trattato di Roma è stata stipulata la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che ha introdotto una disciplina uniforme tra gli stati della Co-

---

<sup>(8)</sup> Il regolamento C.E. n. 44/2001 in Gazz. Uff. Com. Eur., n. L. 12 del 16 gennaio 2001, è entrato in vigore in data 1 marzo 2002. Lievi correzioni sono state apportate con rettifica pubblicata in Gazz. Uff. Com. Eur., n. L. 307 del 24 novembre 2001. Gli allegati I e II sono stati modificati dal regolamento C.E. n. 1469/2002 del 21 agosto 2002, in Gazz. Uff. Com. Eur., n. L. 225 del 22 agosto 2002. In seguito alla adesione ai trattati da parte di Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca, sono state introdotte ulteriori modifiche, pubblicate in Gazz. Uff. Com. Eur., n. L. 236 del 23 settembre 2003.

<sup>(9)</sup> Come è noto, gli articoli del trattato hanno ricevuto una nuova numerazione in seguito al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997. L'attuale art. 234 corrisponde all'art. 177 del trattato di Roma. Il contenuto della disposizione non è stato modificato.

pulata tra la Vegetoil e l'Assitalia, con sede a Roma, all'insaputa della Fra-

munità economica europea in materia di giurisdizione e di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale<sup>(10)</sup>.

Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali è stato considerato uno strumento per garantire la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, che costituisce lo scopo del trattato di Roma, e le disposizioni della convenzione si basano sulla fiducia che gli stati ripongono reciprocamente nei rispettivi sistemi giuridici e nelle istituzioni giudiziarie<sup>(11)</sup>.

La convenzione non ha soltanto ha semplificato le formalità necessarie per il reciproco riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese in altro stato comunitario, ma, al fine di facilitare il riconoscimento, ha pure armonizzato le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale.

La introduzione di norme uniformi è diretta ad evitare la proliferazione di fori (c.d. *forum shopping*), suscettibile di determinare decisioni contraddittorie. Nello stesso tempo consente ai privati, domiciliati in stati diversi, di individuare preventivamente il giudice munito di giurisdizione<sup>(12)</sup>.

La convenzione di Bruxelles regola quindi due aspetti complementari: non soltanto disciplina la competenza giurisdizionale, ma assume tale competenza come presupposto per attribuire efficacia alle decisioni giurisdizionali rese nel territorio degli altri stati contraenti<sup>(13)</sup>.

Pur conservando la propria natura di autonomo trattato internazionale e costituendo formalmente una fonte estranea agli atti normativi della comunità, la convenzione è direttamente collegata al trattato di Roma. Sul piano della gerarchia delle fonti, ai precetti della convenzione è stata pertanto attribuita efficacia sopraordinata rispetto alle disposizioni di legge ordinaria vigenti nei diversi ordinamenti nazionali<sup>(14)</sup>.

In considerazione dello stretto collegamento con il trattato di Roma, nell'art. 63 della

(10) Tra le altre convenzioni stipulate tra gli stati della Comunità in applicazione dell'art. 220 del trattato, si ricordano la convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, la convenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980 (un protocollo del 1988 rimette alla corte di giustizia la decisione delle questioni interpretative), la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996.

(11) Sulla fiducia nei rispettivi ordinamenti come presupposto della convenzione, da ultima, Corte giust. C.E. 27 aprile 2004, C-159/02, *Turner*.

(12) M.A. LUPOLI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, 77 seg.; v. pure F. SALERNO, *La convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000, 1 seg.

(13) F. POGAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995, 3 seg. osserva che si tratta di una convenzione «doppia», perché da un lato regola la competenza giurisdizionale e dall'altro lato assume questa competenza come presupposto per l'efficacia delle sentenze che sono state emesse in altri stati contraenti.

(14) Corte giust. C.E. 15 novembre 1983, C-288/82, *Dijnstee*, punto 14: «la convenzione, intesa a determinare la competenza dei giudici degli stati contraenti nell'ordinamento intracomunitario in materia civile, deve prevalere sulle norme interne con essa incompatibili». Sul fondamento comunitario della convenzione si vedano pure il preambolo della convenzione e Corte giust. C.E.E. 14 luglio 1977, in C-9/77 e 10/77, *Bavaria Fluggesellschaft*.

huil. Con detta polizza, l'Assitalia si è resa garante della Vegetoil nei confronti delle autorità doganali italiane.

L'Assitalia ha pagato i dazi doganali dovuti per l'importazione effettuata dalla Frahuil.

L'Assitalia ha citato in giudizio la Frahuil dinanzi al Tribunale di Roma

---

convenzione è previsto che, nell'ipotesi di future adesioni al trattato, i nuovi stati avrebbero dovuto intraprendere negoziati per aderire alla convenzione «al fine ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea» (art. 63)<sup>(15)</sup>.

In occasione dei successivi ampliamenti della Comunità economica europea, i nuovi paesi della comunità hanno aderito alla convenzione; nelle stesse occasioni sono state introdotte alla convenzione opportune modifiche<sup>(16)</sup>.

La diffusione della convenzione di Bruxelles ha indotto gli stati europei riuniti nell'EFTA<sup>(17)</sup> ad avviare negoziati per convenire una disciplina comune in materia della competenza e del riconoscimento delle decisioni giurisdizionali: il 16 settembre 1988 è stata stipulata la convenzione di Lugano, modellata sulla convenzione di Bruxelles<sup>(18)</sup>.

Sono parti della convenzione di Lugano sia i paesi che già avevano stipulato la convenzione di Bruxelles, sia i paesi facenti parte dell'EFTA. Nelle relazioni tra i paesi appartenenti alla Comunità europea però prevale quest'ultima.

L'ambito territoriale della convenzione di Lugano è notevolmente diminuito in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Comunità europea ed alla convenzione di Bruxelles; pertanto la convenzione di Lugano oggi, oltre gli stati che sono pure parte della convenzione di Bruxelles, annovera soltanto Islanda, Norvegia e Svizzera<sup>(19)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> La convenzione del 1968 è stata stipulata tra i sei stati fondatori della C.E.E.: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Sulla adesione degli altri stati si veda la nota seguente.

<sup>(16)</sup> Con la convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978, hanno aderito la Danimarca e gli ordinamenti di *common law* del Regno Unito e dell'Irlanda. Con la convenzione di Lussemburgo del 25 ottobre 1982 ha aderito la Grecia e il 26 maggio 1989, con la convenzione di San Sebastián, è stata la volta di Spagna e Portogallo. Con la firma, apposta a Bruxelles il 29 novembre 1996, hanno aderito Austria, Finlandia e Svezia (per l'Italia quest'ultima convenzione è stata ratificata con legge 26 gennaio 1999, n. 24, ed è entrata in vigore il primo luglio successivo). Per richiami M.A. LUPOI, *Appendice cit.*, 2424; M. DE CRISTOFARO, *Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1968); regolamento CE n. 44/2001 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*, in *Le convenzioni di diritto del commercio internazionale*, a cura di F. Ferrari, Milano, 2002, 230 seg.; F. POCAR, *La convenzione di Bruxelles*, cit., 4 seg. Il testo consolidato dalla convenzione di Bruxelles, come risultante delle adesioni successive, è pubblicato nella *Gazz. Uff. Com. Eur.*, n. C 27 del 26 gennaio 1998.

<sup>(17)</sup> European Free Trade Association, Associazione Europea di libero scambio. Quando è stata stipulata la convenzione di Lugano gli stati aderenti alla EFTA erano sei: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

<sup>(18)</sup> La convenzione di Lugano ha introdotto alcune modifiche e chiarimenti rispetto al testo della convenzione di Bruxelles. Queste innovazioni sono state recepite dalla convenzione di Bruxelles in occasione della convenzione di San Sebastián del 26 maggio 1989; talché oggi i due testi presentano solo lievissime differenze.

<sup>(19)</sup> L'art. 54 *ter* della convenzione di Lugano stabilisce che nei rapporti tra gli stati contraenti della convenzione di Bruxelles prevale quest'ultima convenzione, che trova fondamento nella partecipazione degli stessi stati alla Comunità europea. Oggi la convenzione di Lugano trova applicazione soltanto nei rapporti tra Islanda, Norvegia e Svizzera e stati aderenti alla comunità.

al fine di ottenere il rimborso delle somme che la prima aveva versato all'amministrazione doganale. Tale azione era fondata sulla surrogazione nei diritti del creditore e sul regresso contro il debitore, previsti a beneficio del fideiussore dagli artt. 1949 e 1950 del cod. civ.

La Frahuil ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, essa sarebbe dovuta comparire dinanzi ai giudici dello stato in cui ha la propria sede, ossia dinanzi ai giudici francesi.

Con sentenza 20 giugno e 15 settembre 1995 il Tribunale di Roma ha ritenuto la propria giurisdizione. In sede d'appello, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 ottobre e 12 novembre 1997, ha confermato la decisione. La Corte d'appello ha ritenuto che i giudici italiani fossero competenti ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione. L'obbligazione di regresso che incombe alla Frahuil a favore dell'Assitalia deriverebbe dal contratto di garanzia che, secondo le disposizioni del cod. civ., sarebbe valido anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza.

La Frahuil ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazio-

---

4. Il successo e la diffusione della convenzione di Bruxelles derivano, in parte considerevole, dal ruolo svolto dalla corte di giustizia, che ha contribuito a diffondere il contenuto della convenzione ed ha fornito all'interprete punti fermi, in una materia nella quale non soltanto vengono in rilievo approcci diversi da parte delle molteplici giurisdizioni nazionali, ma le nozioni di base e la terminologia dei vari paesi sottendono concetti differenti.

Le decisioni della corte di giustizia hanno conferito concretezza alle norme della convenzione ed hanno enunciato una serie di principi (alcuni dei quali sono stati confermati dalla sentenza annotata), che hanno consentito un'ampia diffusione ed applicazione delle norme pattizie.

La attribuzione ad un giudice sovranazionale del compito di supremo interprete della convenzione ha dato vita, in una ampia area territoriale, ad un diritto uniforme, che si è sovrapposto e sostituito alla pluralità degli ordinamenti preesistenti<sup>(20)</sup>.

In questa sua opera la corte ha mediato tra i diversi ordinamenti e nel contempo ha consentito ai singoli stati di sperimentare e metabolizzare un diritto processuale uniforme.

Tuttavia va ricordato che la convenzione di Bruxelles, seppure direttamente collegata al trattato di Roma, non è un atto comunitario, ma una convenzione internazionale, sicché la sua interpretazione non rientra tra le attribuzioni della corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 (ora art. 234) del trattato, che rimette alla corte di giustizia la competenza a pronunciarsi in via

---

<sup>(20)</sup> Sull'importante funzione svolta dalla corte di giustizia, tra gli altri, G. TRISORIO LIUZZI, *Processo civile italiano e rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia della Comunità europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 727 seg.; P. BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., 14 s. e 20 seg.; in precedenza M.A. LUPOLI, *Il luogo di esecuzione del contratto come criterio di collegamento giurisdizionale*, Milano, 1978, XX seg. In generale, sul ruolo della giurisprudenza delle corti internazionali per la unificazione del diritto, da ultimo, anche per richiami, G. TARZIA, *Il ruolo della giurisprudenza e i metodi di unificazione del diritto*, sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

ne. Essa ha affermato, in sostanza, che la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l'azione di regresso avviata contro il debitore principale hanno la propria fonte non nel contratto fideiussorio, ma nella legge, in particolare negli artt. 1949 e 1950 del cod. civ. L'Assitalia ha sostenuto che l'azione intentata ha natura contrattuale in quanto, conformemente alle disposizioni del cod. civ., essa si configura come effetto naturale del contratto fideiussorio.

---

pregiudiziale «sulla validità e l'interpretazione di degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità» (art. 177, comma 1, lett. b).

Per ottenere un'applicazione uniforme della convenzione, in data 3 giugno 1971 gli stati contraenti hanno stipulato un autonomo protocollo<sup>(21)</sup>, con il quale hanno rimesso alla corte di giustizia la soluzione di eventuali questioni interpretative sorte davanti alle giurisdizioni nazionali.

La decisione della corte di giustizia è vincolante nel processo nel corso del quale è stata sollevata la questione interpretativa<sup>(22)</sup>.

Il rinvio pregiudiziale previsto nel protocollo presenta alcune differenze rispetto a quello regolato dall'art. 177 (ora art. 234) del trattato.

In forza dell'art. 2 protocollo sono legittimati a sollevare la questione:

— i giudici di ultima istanza (che sono elencati nello stesso art. 2);

— «le giurisdizioni degli stati contraenti quando giudicano in grado di appello», e infine

— i giudici davanti ai quali viene proposta opposizione avverso il provvedimento che dichiara esecutiva la decisione che è stata emessa in altro stato contraente.

La disposizione si discosta dall'art. 177 (ora art. 234) del trattato, che invece consente a qualsiasi giudice (anche di primo grado) di sollevare la questione pregiudiziale.

Al pari dell'art. 177 (ora art. 234) del trattato, l'art. 3 del protocollo prevede espressamente un obbligo del giudice di ultima istanza di rivolgersi alla corte di giustizia nel caso in cui sorge una questione interpretativa.

L'art. 4 del protocollo attribuisce la legittimazione a sollevare la questione anche ad altre autorità, così istituendo una nuova competenza della corte, quale giudice chiamato a comporre contrasti di giurisprudenza<sup>(23)</sup>.

Segnatamente, i procuratori generali presso le Corti di cassazione, e le altre autorità eventualmente designate dai singoli stati, possono domandare alla corte di giustizia di pronunciarsi su una questione interpretativa, se una decisione emessa da una giurisdizione dello stesso stato è in contrasto con la interpretazione data dalla corte di giustizia ovvero se sorgono contrasti tra decisioni rese da diversi organi giurisdizionali dello stesso stato.

---

<sup>(21)</sup> Il protocollo, entrato in vigore il primo settembre 1975, è stato originariamente firmato da Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, ed è stato modificato in seguito alle successive adesioni alla convenzione di Bruxelles.

<sup>(22)</sup> Sulla efficacia vincolante delle pronuncia pregiudiziale della corte di giustizia, di recente, Cassazione, ord., 10 luglio 2003, n. 10896, cit., e, anche per richiami, G. TRISORIO LIUZZI, *Processo civile italiano*, cit., 790 seg.

<sup>(23)</sup> Un sistema simile è previsto dalle recenti disposizioni che regolano il rinvio pregiudiziale in materia di cooperazione giudiziaria: sul punto *infra* e B. NASCIMBENE, *Nuovi profili di competenza del giudice comunitario in materia di cooperazione giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 58 seg.

Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione dell'art. 5, punto 1, della convenzione, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa corte la seguente questione:

La domanda alla corte di giustizia, diretta ad ottenere la soluzione della questione interpretativa, presuppone quindi che si sia già manifestato un contrasto tra diversi giudici: il contrasto può essere sorto tra una decisione interna e una precedente sentenza della corte di giustizia, ovvero tra sentenze rese nei successivi gradi dello stesso processo o tra sentenze che sono state emesse in autonomi processi, pendenti tra parti diverse.

Questo procedimento può essere instaurato soltanto se la decisione è passata in giudicato; ai sensi dell'art. 4, comma 2 del protocollo, l'interpretazione della corte di giustizia non produce alcun effetto sulle sentenze, che hanno dato origine alla richiesta di interpretazione.

Si tratta di istituto chiaramente ispirato al ricorso per cassazione nell'interesse della legge, introdotto allo scopo di reprimere le interpretazioni errate della convenzione quando le parti non si sono preoccupate di impugnare la decisione dinanzi al giudice superiore<sup>(24)</sup>.

Va segnalato che il rinvio pregiudiziale non è previsto dalla «parallela» convenzione di Lugano, che è stata stipulata dagli stati appartenenti alla comunità, da un lato, e dagli stati riuniti nell'EFTA, dall'altro lato<sup>(25)</sup>.

Al fine di conseguire, per quanto possibile, un'applicazione uniforme della convenzione di Lugano, gli stati contraenti hanno sottoscritto un protocollo, allegato alla medesima convenzione, il quale stabilisce che «i giudici di ciascuno stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle norme della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione» (art. 1).

Il medesimo protocollo istituisce un sistema di scambio di informazioni, che riguarda sia le decisioni emesse in applicazione della convenzione di Lugano, sia quelle relative alla interpretazione della convenzione di Bruxelles<sup>(26)</sup>.

Per concludere questo breve *excursus* sulla convenzione di Bruxelles, valga infine ricor-

<sup>(24)</sup> In questo senso si esprime espressamente la relazione sul protocollo per l'interpretazione della convenzione di Bruxelles, pubblicata in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, n. C 59 del 5 marzo 1979 e riportata in F. POCAR, *La convenzione di Bruxelles*, cit., 442 seg. Il ricorso nell'interesse della legge, di origine francese, era regolato dall'art. 519 del cod. proc. civ. italiano del 1865. Oggi è disciplinato dall'art. 363 cod. proc. civ., il quale stabilisce che il procuratore generale può impugnare per cassazione, nell'interesse della legge, se le parti non hanno impugnato nei termini o se vi hanno rinunciato; le parti non possono giovare della cassazione della sentenza. Sino ad oggi, per quanto è dato sapere, nessun procuratore generale si è avvalso del potere di proporre alla corte di giustizia la soluzione di astratte questioni interpretative della convenzione.

<sup>(25)</sup> Gli stati dell'EFTA, essendo estranei alla Comunità economica europea, non hanno rinunciato alla propria sovranità in favore della corte di giustizia, organo della C.E.E.

<sup>(26)</sup> All'atto della firma della convenzione di Lugano, i rappresentanti dei governi degli stati facenti parte dell'EFTA hanno pure dichiarato «di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell'interpretare la convenzione di Lugano, tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della corte di giustizia delle Comunità europee e degli organi giurisdizionali degli stati membri delle comunità europee, relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano». Conseguentemente la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere interpretare la convenzione di Lugano tenendo conto dell'interpretazione della convenzione di Bruxelles da parte della corte di giustizia: Cassazione, 27 ottobre 2001, n. 1141 (critico sul punto è però M. CRISTOFARO, *Convenzione di Bruxelles*, cit., 237).

«Se l'art.5 [, punto 1] della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nella versione modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, debba o meno essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» sia ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione dell'amministrazione finanziaria ed in via di regresso nei confronti del terzo

dare che la sua importanza e diffusione hanno indotto il legislatore italiano a recepire la stessa convenzione come norma interna nelle controversie transnazionali escluse dall'ambito territoriale di applicazione delle norme pattizie.

Segnatamente, la legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilisce che, nelle materie regolate dalla convenzione di Bruxelles del 1968<sup>(27)</sup>, la giurisdizione italiana sussiste in tutti i casi previsti dalla stessa convenzione, nel testo risultante dalle «*successive modificazioni in vigore per l'Italia*», anche se il convenuto non è domiciliato in altro stato contraente (art. 3).

Siamo di fronte ad un «rinvio mobile», che comprende pure le successive modifiche della convenzione recepite dallo stato italiano<sup>(28)</sup>.

5. In tempi recenti il quadro normativo transnazionale è mutato e con il trattato di Am-

<sup>(27)</sup> La convenzione di Bruxelles, secondo quanto stabilito dall'art. 1, regola la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Sono escluse dal suo ambito di applicazione: la materia fiscale, doganale e amministrativa, lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra i coniugi, i testamenti, le successioni, i fallimenti, i concordati e le procedure affini, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

<sup>(28)</sup> Vedremo tra breve che la convenzione di Bruxelles, seppure ancora in vigore, ha perduto gran parte della propria importanza ed è stata «sostituita» (espressione impropria che però aiuta a rendere l'idea di quanto è accaduto) dal regolamento C.E. n. 44/2001. Alcuni autori hanno affermato che il rinvio mobile di cui all'art. 3 l. 218/1995 deve oggi intendersi riferito al regolamento, che ha sostituito la convenzione come fonte della disciplina comunitaria sulla giurisdizione: M. DE CRISTOFARO, *La convenzione di Bruxelles*, cit., 240; contra A. BONOMI, *La nuova disciplina europea della competenza e del riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2001, 306, secondo il quale il riferimento alle successive modificazioni non è «sufficiente a ricomprendere un atto di natura sostanzialmente diversa». Per una posizione dubitativa, P. BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2002, 630, il quale rileva che, in forza di una nuova interpretazione letterale dell'art. 3 l. 218/1995, si potrebbe anche affermare che il regolamento costituisce una successiva modificazione della disciplina «in vigore per l'Italia». Per un approfondimento, che invita il legislatore ad un pronto intervento per evitare incertezze, M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, 314 seg. Auspica un intervento del legislatore pure S. BARIATTI, *La compétence internationale et le droit applicable au contentieux du commerce électronique*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2002, 23.

debitore proprietario della merce importata, rimasto estraneo al contratto fideiussorio».

sterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore il primo maggio 1999) la cooperazione giudiziaria in materia civile è divenuta di competenza della Comunità europea<sup>(29)</sup>.

In seguito a queste innovazioni, il consiglio della Comunità europea può adottare misure nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali.

Le disposizioni che interessano la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze sono contenute nel Titolo IV del trattato, relativo a «*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*».

Nel titolo IV, l'art. 65 attribuisce al consiglio della Comunità europea il potere di adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Queste misure includono:

- «a) il miglioramento e la semplificazione:
  - del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
  - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
  - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
- b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
- c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri».

Con il trattato di Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile è pertanto divenuta di competenza comunitaria e il consiglio può emanare sia direttive, che devono essere recepite dai singoli stati, sia regolamenti, direttamente efficaci e vincolanti in tutti i paesi della Comunità europea.

Tuttavia la Danimarca non partecipa a questo ambito dell'azione comunitaria: ne deriva che i relativi atti comunitari non trovano applicazione in questo paese e neppure nei rapporti internazionali che interessano la Danimarca.

Il Regno Unito e l'Irlanda al momento della sottoscrizione del trattato si sono riservati la

(29) Il trattato di Amsterdam sul punto ha modificato il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. Va ricordato che con il trattato di Maastricht la cooperazione giudiziaria è entrata a far parte delle attribuzioni dell'Unione europea ed è stata inquadrata nel c.d. terzo pilastro: il primo pilastro dell'Unione europea è costituito dagli originari tre trattati istitutivi delle Comunità europee; il secondo ed il terzo pilastro sono invece rappresentati dai settori della politica estera e di sicurezza comune, nonché dalla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia civile e penale: per tutti C. ZANGHÌ, *Comunità Europea*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, IV, Milano, 2000, 300. Secondo quanto stabilito dal trattato di Maastricht, la cooperazione giudiziaria in materia civile non rientrava nelle attribuzioni della Comunità europea e ogni atto era soggetto al c.d. metodo intergovernativo, che prevede la stipula di convenzioni tra gli stati. Rilevanti modifiche sono state introdotte dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, n. C 340 del 10 novembre 1997, ratificato dall'Italia con l. 16 giugno 1998, n. 209, ed entrato in vigore il primo maggio 1999. Con questo trattato la cooperazione giudiziaria in materia civile è divenuta di competenza della Comunità europea: si è parlato pertanto di «comunitarizzazione» della giustizia civile. Con questo termine si fa riferimento al fenomeno in forza del quale un determinato settore, che nell'assetto istituzionale dell'Unione europea istituita dal trattato di Maastricht era soggetto al metodo intergovernativo, viene trasferito nell'ambito comunitario.

*Sulla questione pregiudiziale. – Sull'applicabilità della convenzione. –*  
Poiché la controversia principale riguarda il rimborso di somme versate

possibilità di aderire o meno all'adozione di ogni singolo strumento legislativo in materia di cooperazione giudiziaria (si parla di *opt in* e *opt out* per ogni singolo provvedimento) <sup>(30)</sup>.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il consiglio della Comunità europea ha emesso numerosi provvedimenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile <sup>(31)</sup>.

Per quanto interessa in questa sede, va ricordato che il consiglio ha emanato il regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il regolamento è chiamato anche *Bruxelles I*, in quanto, nei rapporti tra gli stati, ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 <sup>(32)</sup>.

Tra la convenzione e il regolamento vi è una diretta continuità: nella premessa al regolamento si dà atto che il regolamento deriva dalla convenzione; e le disposizioni del regola-

<sup>(30)</sup> P. BIAVATI, *Prime note sulla giurisdizione comunitaria dopo il trattato di Amsterdam*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 806, osserva che il trattato di Amsterdam non è di facile lettura sia per la tecnica di normazione adottata dai compilatori, con continui rinvii, sia «per la cospicua serie di protocolli e dichiarazioni che precisano, definiscono e limitano, su vari punti, la portata delle enunciazioni del trattato».

<sup>(31)</sup> Senza nessuna pretesa di completezza, tra i regolamenti si segnalano: a) regolamento C.E. n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, detto regolamento *Bruxelles I*. Questo regolamento, nei rapporti tra gli stati membri, sostituisce la convenzione di Bruxelles del 1968. b) regolamento C.E. n. 1348/2000 del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli stati membri degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale; c) regolamento C.E. n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, anche detto regolamento *Bruxelles II*, entrato in vigore nel marzo del 2001. Questo regolamento è stato recentemente sostituito dal n. 2201/2003 del 27 novembre 2003; d) regolamento C.E. n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce norme comunitarie per il riconoscimento, l'esecuzione e la determinazione della legge da applicare alle procedure d'insolvenza; e) regolamento C.E. n. 1206/2001, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale; f) regolamento C.E. n. 743/2002, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, per il periodo 2002-2006; g) regolamento C.E. n. 850/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Sono state pure emesse numerose direttive, decisioni e raccomandazioni. Con decisione 2001/470/CE è stata istituita una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Questo progetto vuole facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli stati membri e mira ad istituire un sistema di informazione destinato al pubblico, anche attraverso la istituzione di un sito internet. Come per il regolamento *Bruxelles I*, anche altri regolamenti comunitari sono una trasposizione di precedenti convenzioni internazionali.

<sup>(32)</sup> Come indicato nel testo, il regolamento n. 44/2001 è chiamato nella prassi anche *Bruxelles I*. Per regolamento *Bruxelles II* si intende invece quello che regola la competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, recentemente sostituito dal n. 2201/2003 del 27 novembre 2003). Il regolamento *Bruxelles II* ha ricevuto questa denominazione perché è considerato un'estensione della convenzione di Bruxelles alla materia matrimoniale, che è esclusa dall'ambito di applicazione della convenzione: M. A. LUPOI, *Bruxelles II: new rules for transnational matrimonial disputes*, in *Essays on transnational and comparative civil procedure*, a cura di F. Carpi e M.A. Lupoi, Torino, 2001, 107.

per pagare tributi doganali, occorre esaminare, in via preliminare, se essa rientri nell'ambito di applicazione della convenzione.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali tributi presso le autorità doganali. Il fideiussore ha pagato in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spe-

---

mento sono sostanzialmente identiche a quelle della convenzione, con lievi modifiche e con una nuova numerazione<sup>(33)</sup>.

Per maggiore precisione, va però segnalato che la convenzione di Bruxelles non è stata abrogata, anche se il suo ambito di applicazione è stato notevolmente ridimensionato.

Segnatamente, la convenzione di Bruxelles del 1968 ed il protocollo relativo alla sua interpretazione continuano a trovare applicazione nelle relazioni tra la Danimarca e i paesi della Comunità europea<sup>(34)</sup>; ciò in quanto la Danimarca non partecipa agli atti adottati dalla Comunità europea in materia di cooperazione giudiziaria e non è vincolata dal regolamento<sup>(35)</sup>.

Il regolamento n. 44/2001, entrato in vigore il 31 marzo 2002, contiene alcune importanti disposizioni di diritto transitorio.

L'art. 66, in deroga al principio di immediata applicazione delle norme processuali, stabilisce che tutte le azioni già proposte continuano ad essere regolate dalla convenzione di Bruxelles.

Tuttavia, le nuove norme in materia di *exequatur* trovano applicazione anche se l'azione di condanna era stata proposta in uno stato contraente dopo l'entrata in vigore della convenzione di Bruxelles o di quella di Lugano: ciò che conferma la continuità tra la convenzione e il regolamento<sup>(36)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Le nuove norme costituiscono quindi una sostanziale trascrizione della convenzione, con lievi interventi diretti a chiarire alcuni dubbi interpretativi, con risultati talvolta discutibili (cfr. le critiche di P. BERTOLI, *La disciplina del regolamento*, cit., 634 seg.; G. TARZIA, *Nozioni comuni*, cit., 324). Più rilevanti ed apprezzabili sono le innovazioni alla disciplina dell'*exequatur*: E. MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento «Bruxelles I»*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 434 seg. Per un confronto tra i due testi, M. DE CRISTOFARO, *Convenzione di Bruxelles*, cit., 231 seg.

<sup>(34)</sup> Ai sensi del punto 23 delle premesse al regolamento, la convenzione di Bruxelles continua a trovare applicazione pure in alcuni territori, che sono esclusi dall'ambito di applicazione del trattato C.E., ma sono espressamente richiamati dalla convenzione: per esempio, i territori d'oltremare della Francia. Per un approfondimento e per richiami, P. BERTOLI, *La disciplina del regolamento*, cit., 626 e 627.

<sup>(35)</sup> Anche nella premessa al regolamento, punti n. 21 e 22, si dà atto che la Danimarca non è vincolata da questo atto comunitario. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno invece notificato la loro intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento, esercitando il c.d. *opting in*: cfr. il punto 20 della premessa al regolamento.

<sup>(36)</sup> In particolare, in forza dell'art. 66 del regolamento *Bruxelles I* le nuove disposizioni in materia di *exequatur* trovano applicazione non soltanto nel caso in cui l'azione viene instaurata dopo il 31 marzo 2002, ma anche nel caso in cui l'azione era stata proposta nello stato d'origine prima dell'entrata in vigore del regolamento, se la convenzione di Bruxelles o quella di Lugano erano già in vigore nello stato d'origine e nello stato in cui viene richiesto l'*exequatur*. Ai sensi dell'art. 66, comma 2, lett. b), del regolamento le nuove disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni sono immediatamente applicabili anche se le norme sulla competenza, che sono state applicate nel processo, sono comunque conformi a quelle del regolamento ovvero a convenzioni che, al momento della domanda, erano in vigore tra lo stato d'origine e lo stato in cui si chiede il riconoscimento.

dizionario, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito.

In una fattispecie come quella di cui è causa, che riguarda una pluralità di rapporti instauratisi, di volta in volta, tra un ente pubblico ed un soggetto di diritto privato, ovvero unicamente tra soggetti di diritto privato, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d'esercizio dell'azione intentata (sentenze 14 novembre 2002, causa C-271/00, Baten, Racc. pag. I-10489, punto 31, e 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I-4867, punto 23).

Orbene, il rapporto giuridico tra la Frahuil e l'Assitalia, i due soggetti di

---

Bisogna inoltre prendere atto che, secondo la disciplina transitoria, la convenzione e il protocollo sulla sua interpretazione continuano a regolare i giudizi pendenti al 31 marzo 2002, tra i quali vi è il processo che ha dato luogo alla decisione annotata; e ancora per diversi anni la corte di giustizia sarà chiamata a decidere questioni relative all'interpretazione della convenzione di Bruxelles.

6. Le considerazioni fin qui svolte sulle nuove norme comunitarie che regolano la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, sarebbero incomplete senza un breve cenno alla disciplina specifica del rinvio pregiudiziale nel settore della cooperazione giudiziaria.

Come ben noto, ai sensi dell'art. 234 (già art. 177) del trattato, la corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione del trattato e degli atti comunitari<sup>(37)</sup>.

La stessa disposizione stabilisce che «quando una questione del genere (*id est*: una questione interpretativa ovvero relativa alla validità di un atto comunitario) è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla corte di giustizia»<sup>(38)</sup>.

Secondo quanto previsto dall'art. 234 del trattato, il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia è consentito a tutti i giudici nazionali, anche in primo grado. Nel caso di giurisdizione di

---

<sup>(37)</sup> Per vero, in seguito al trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 (ratificato in Italia con l. 11 maggio 2002, n. 1021 ed entrato in vigore il primo febbraio 2003), anche il tribunale di primo grado delle Comunità europee è competente a conoscere, in via pregiudiziale, le questioni interpretative. Segnatamente, il trattato di Nizza ha modificato gli artt. 220 e 225, i quale oggi stabiliscono che lo statuto della corte di giustizia può individuare specifiche materie, per le quali il tribunale di primo grado delle Comunità europee è competente a conoscere le questioni pregiudiziali di cui all'art. 234. Ad oggi non risulta che alcuna materia sia stata devoluta al tribunale. Sul l'argomento, da ultimo, G. TRISORIO LUZZI, *Processo civile italiano* cit., 743.

<sup>(38)</sup> L'art. 234 del trattato C.E., così numerato dal trattato di Amsterdam, corrisponde all'originario art. 177 del trattato di Roma.

diritto privato in lite nell'ambito della causa principale, è un rapporto di diritto privato. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, la parte che ha proposto il ricorso esercita un'azione che le spetta in forza di una surrogazione legale prevista da una disposizione di diritto civile. Detta azione non corrisponde all'esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev'essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, comma 1, della convenzione (v., in tal senso, sentenza Préservatrice foncière TIARD, citata, punto 36).

ultima istanza, vi è un obbligo del giudice di rivolgersi alla corte di giustizia per risolvere la questione interpretativa<sup>(39)</sup>. Questo obbligo è diretto ad evitare che in uno stato della comunità possa consolidarsi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie<sup>(40)</sup>.

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, il trattato di Amsterdam ha introdotto alcune norme dedicate al rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del trattato e degli atti comunitari<sup>(41)</sup>; queste disposizioni derogano in parte all'art. 234, perché in materia di giustizia è ancora forte la logica statale ed intergovernativa<sup>(42)</sup>.

L'art. 68, in particolare, stabilisce che l'art. 234 del trattato trova applicazione soltanto «nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni»: la questione interpretativa deve essere sollevata «in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno». Deve quindi trattarsi di un giudice di ultima istanza.

Va pure osservato che l'art. 68 non contiene un espresso obbligo di sollevare la questione: la disposizione si limita a stabilire che questo giudice «qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».

La dottrina si è interrogata sul significato di questo testo, il quale, diversamente dall'art. 234, non dispone che il giudice nazionale sia «tenuto» a rivolgersi alla corte, ma prevede che il giudice «domandi» alla stessa corte di pronunciarsi. Si sono manifestati al riguardo due diversi orientamenti.

<sup>(39)</sup> Sul significato di questo obbligo, nel senso che esso non sussiste quando il giudice nazionale abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria è chiara poiché è stata oggetto di interpretazione da parte della corte, ovvero perché la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, si veda Corte giust. C.E. 6 ottobre 1982 C-283/81, *Cifit*, in *Giust. civ.*, 1983, I, 3; nello stesso senso di recente Cassazione, 30 dicembre 2003, n. 19842, in *Foro it.*, 2004, I, 1095, la quale ha statuito che la giurisdizione di ultima istanza non ha l'obbligo di rimettere la questione alla corte di giustizia nell'ipotesi di c.d. «atto chiaro», ovvero se l'interpretazione della norma comunitaria non presenta margini di incertezza. Sull'argomento *amplius*, anche per richiami, G. TRISORIO LIUZZI, *Processo civile italiano*, cit., 759 seg.

<sup>(40)</sup> In questo senso Corte giust. C.E. 4 giugno 2002 C-99/00, *Lyckeskog*, e Corte giust. C.E. 4 novembre 1997 C-337/95, *Parfums Christian Dior*.

<sup>(41)</sup> Questo trattato ha «comunitarizzato» la materia in esame ed ha contestualmente introdotto specifiche disposizioni per regolare il rinvio pregiudiziale.

<sup>(42)</sup> P. BIAVATI, *Prime note sulla giurisdizione comunitaria*, cit., 821.

*Sulla nozione di materia contrattuale.* – Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «materia contrattuale» deve interpretarsi in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi della convenzione al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta nozione non può pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. Pag. I-3967, punto 10; 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 15; 17 settembre 2002, causa C-334/00, Tacconi, Racc. pag. I-7357, punto 19, e 1° ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punto 35).

Nel sistema della convenzione, il principio della competenza giurisdizio-

---

Alcuni autori propendono per una medesima interpretazione delle due norme: con la conseguenza che il giudice di ultimo grado «deve» rinviare alla corte di giustizia la soluzione delle questioni dubbie<sup>(43)</sup>.

Dall'altro lato è stato invece osservato che la diversità lessicale tra le due norme (art. 68 e art. 234 del trattato) non consente attribuire un contenuto equivalente<sup>(44)</sup>.

Qualunque sia l'interpretazione da preferire, è certo che l'art. 68 rappresenta «un passo indietro» rispetto al regime ordinario<sup>(45)</sup>, perché consente soltanto ai soli giudici di ultima istanza di sollevare la questione interpretativa.

Le giurisdizioni non di ultima istanza sono invece prive del potere di sollevare la questione interpretativa, e le parti che vogliono ottenere una pronuncia interpretativa della corte di giustizia sono costrette a percorrere tutti i gradi del giudizio.

Questo regime è più rigoroso di quello previsto dal protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, che attribuisce anche ai giudici di appello e a quelli chiamati a conoscere l'opposizione avverso il provvedimento di *exequatur* il potere di chiedere alla corte di giustizia di risolvere le questioni interpretative: a causa delle critiche sollevate da più parti, il testo della costituzione europea, approvata dal consiglio il 18 e il 19 giugno 2004

---

<sup>(43)</sup> G. TRISORIO LIUZZI, *Processo civile italiano*, cit., 737; B. NASCIBENE, *Nuovi profili di competenza*, cit., 66; legge GAROFALO, *Sulla competenza a titolo pregiudiziale della corte di giustizia secondo l'art. 68 del trattato CE*, in *Dir. Un. Eur.*, 2000, 809 segg.; G. RAITI, *La collaborazione giudiziaria nell'esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario*, Milano, 2003, 467.

<sup>(44)</sup> P. BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., 67; ID., *Prime note sulla giurisdizione comunitaria*, cit., 820; F. CARPI-P. BIAVATI, *Diritto processuale comunitario*, Milano, 2000, 428.

<sup>(45)</sup> B. NASCIBENE, *Nuovi profili di competenza*, cit., 66. Nel testo viene esaminata la competenza della corte ad interpretare il trattato C.E. e gli atti comunitari emessi nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile. Altri campi di azione comunitaria sono previsti dallo stesso titolo IV del trattato C.E., relativo a «*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*» e in alcuni casi sono previste norme specifiche dirette a regolare i poteri della corte: per esempio, ai sensi dell'art. art. 68 n. 2, la corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna, regolate dallo stesso titolo del trattato. Si ricorda che alcune materie ricomprese nel c.d. terzo pilastro non sono state «comunitarizzate» e sono regolate dal trattato dell'Unione europea: per queste materie le competenze della corte sono regolate dall'art. 35 del trattato UE.

nale dello stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce, in effetti, il principio generale e solo come eccezione ad esso la convenzione prevede i casi, tassativamente elencati, nei quali il convenuto può o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro stato contraente. Di conseguenza, le norme sulla competenza che derogano a tale principio generale non possono essere interpretate in modo da ampliarne la portata oltre i casi contemplati dalla convenzione (v., in particolare, citate sentenze Handte, punto 14, e Réunion européenne e a., punto 16).

Ne consegue, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, che la nozione di «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1, della convenzione non può essere intesa come ricomprendente una situazione cui non esiste alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (citare sentenze Handte, punto 15, Réunion européenne e a., punto 17, e Tacconi, punto 23).

A tale proposito è pacifico che, nella causa principale, la Frahuil non è

---

e sottoscritta a Roma il 29 ottobre 2004, ha eliminato questo particolare regime e ha introdotto un unico sistema di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione degli atti comunitari<sup>(46)</sup>.

Un ultimo aspetto da segnalare concerne una nuova competenza della corte di giustizia, regolata dall'art. 68 del trattato, che regola il rinvio pregiudiziale nella materia in esame.

Secondo questa disposizione, ciascuno stato membro, la commissione e il consiglio hanno la facoltà di chiedere alla corte di giustizia di interpretare le disposizioni del titolo IV del trattato ovvero gli atti comunitari fondati sullo stesso titolo, compresi quelli in materia di cooperazione giudiziaria.

Si ritiene che questo ricorso per interpretazione in via principale sia stato introdotto per bilanciare le limitazioni previste in materia di rinvio pregiudiziale, che è precluso ai giudici che non sono di ultima istanza<sup>(47)</sup>.

La nuova competenza della corte è considerata da alcuni autori di tipo «misto» fra il pregiudiziale e il consultivo<sup>(48)</sup>; secondo altri studiosi si tratterebbe, invece, di una nuova ipotesi di ricorso principale, che ha per oggetto esclusivo la interpretazione degli atti comunitari<sup>(49)</sup>.

In questa sede ci si limita ad osservare che il procedimento può essere instaurato anche

---

<sup>(46)</sup> Il testo del trattato che adotta la costituzione europea è disponibile nel sito [www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int). Sul punto B. NASCIBENE, *Nuovi profili di competenza*, cit., 58.

<sup>(47)</sup> Il procedimento è disciplinato dall'art. 109 bis del regolamento di procedura della corte di giustizia. Il regolamento non consente ai privati, che siano parti in processi pendenti davanti a giudici nazionali, di presentare osservazioni o di intervenire nel giudizio che ha per oggetto la pronuncia interpretativa. Dal primo maggio 2004 è scaduto un periodo transitorio e, in forza dell'art. 67, comma 2, del trattato C.E., le disposizioni relative alle competenze della corte di giustizia potranno essere adattate dal consiglio. Potrà pertanto essere estesa all'amateria in esame la disciplina dell'art. 234 del trattato e potranno essere apportate eventuali modifiche al ricorso diretto per interpretazione. Sul punto v. B. NASCIBENE, *Nuovi profili di competenza*, cit., 58.

<sup>(48)</sup> In questo senso B. NASCIBENE, *Nuovi profili di competenza*, cit., 58.

<sup>(49)</sup> G. TRISORIO LUZZI, *Processo civile italiano*, cit., 737; F. CARPI-P. BIAVATI, *Diritto processuale comunitario*, cit., 432.

parte del contratto fideiussorio con cui l'Assitalia si è impegnata a garantire il pagamento dei dazi doganali da parte della Vegetoil. Tuttavia, risulta che la Frahuil aveva incaricato la Vegetoil di procedere alle pratiche di sdoganamento. Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare il rapporto giuridico esistente tra la Frahuil e la Vegetoil per rilevare se la prima avesse autorizzato o meno la Vegetoil a concludere, per conto della Frahuil, un contratto come quello fideiussorio di cui trattasi nella causa principale.

Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando che l'art. 5, punto 1, della convenzione dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in

---

se non sono state emesse pronunce contrastanti sulla medesima questione e anche se non pende alcuna controversia sulla applicazione della norma comunitaria<sup>(50)</sup>.

Opportunamente nell'art. 68 viene comunque precisato che in ogni caso «la decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli stati membri passate in giudicato».

7. L'opera della corte di giustizia ha consentito una applicazione uniforme della convenzione ed ha determinato la creazione del c.d. spazio giuridico comune europeo.

In seguito al trattato di Amsterdam gli organi comunitari, forti del successo della convenzione, hanno potuto immediatamente emanare il regolamento n. 44/2001, detto anche *Bruxelles I*, che ha sostituito la convenzione nei rapporti tra gli stati della comunità, con la sola eccezione della Danimarca.

Le norme della convenzione continuano però a regolare tutti i giudizi pendenti alla data del 31 marzo 2002.

Il testo del regolamento, poi, è conforme a quello della convenzione, salvo alcune lievi modifiche. Ad esempio, la disposizione che prevede il foro alternativo in materia di obbligazioni, oggetto della sentenza in esame, è contenuta nell'art. 5, punto 1, della convenzione; il regolamento riproduce la stessa disposizione nell'art. 5, punto 1 lett. a).

E non si può fare a meno di rilevare che, in forza dell'art. 65 del trattato della Comunità europea, il rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del regolamento *Bruxelles I* è devoluto alla corte di giustizia, lo stesso organo che, in forza del protocollo del 3 giugno 1971, ha risolto le questioni insorte nell'applicazione della convenzione di Bruxelles.

La continuità tra la convenzione e le norme comunitarie risulta così rafforzata dalla circostanza che l'interpretazione di questi atti è devoluta allo stesso giudice, sicché gli importanti principi enunciati dalla corte di giustizia, quale supremo organo della convenzione di Bruxelles

---

<sup>(50)</sup> Per questa ragione l'istituto in esame si differenzia da quello regolato dall'art. 4 del protocollo interpretativo della convenzione di Bruxelles, descritto *supra*, par. 4.

surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto. (*Omissis*)

---

les, forniscono una utile base anche per la interpretazione delle recenti disposizioni comunitarie in materia di competenza giurisdizionale.

Lo studioso e l'operatore del diritto potranno quindi confrontarsi con le nuove norme comunitarie con l'ausilio di una giurisprudenza che si è sviluppata nel tempo e ha formato un patrimonio culturale comune ai diversi paesi della Comunità europea.

SALVATORE ZIINO  
*Ricercatore di dir. proc. civile  
nell'Università di Palermo*